

Circolare n. 3 del 03/06/14

fatturazione elettronica nei confronti della p.a.

A partire dal 6.6.2014 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 co. 209 - 214 della L. 244/2007 e successive modifiche.

Per effetto della citata disposizione, nei rapporti con le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, nonché con le Amministrazioni autonome:

- i contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sono obbligati ad emettere le relative fatture secondo la disciplina propria della fatture elettroniche (DLgs. 20.2.2004 n. 52 e DLgs. 7.3.2005 n. 82);
- le Pubbliche Amministrazioni interessate non potranno procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea.

A tal fine:

- con il DM 7.3.2008, è stato istituito il Sistema di Interscambio (SDI), demandato alla ricezione e alla trasmissione delle fatture dirette alla Pubblica Amministrazione;
- con il DM 3.4.2013 n. 55, sono state definite le regole tecniche di operatività dell'obbligo.

Obbligo di conservazione elettronica

Il co. 209 dell'art. 1 della L. 244/2007, nell'istituire l'obbligo di emissione elettronica delle fatture verso la P.A., anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, dispone altresì che siano effettuati in forma elettronica gli ulteriori adempimenti di trasmissione, conservazione e archiviazione.

Decorrenza dell'obbligo

Le date di decorrenza dell'obbligo sono diversamente individuate per classi di Pubbliche Amministrazioni:

- 6.6.2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza (art. 6 co. 2 del DM 3.4.2013 n. 55);
- 31.3.2015, per tutte le altre amministrazioni centrali, diverse dalle precedenti, e le amministrazioni locali (art. 25 co. 1 del DL 24.4.2014 n. 66).

Fase sperimentale

A partire dal 6.12.2013, il Sistema di Interscambio è stato reso disponibile per le amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendessero avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche (art. 6 co. 1 del DM 55/2013).

Individuazione della data di attivazione del servizio

Per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), è pubblicata la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. Tali informazioni sono quindi disponibili sul sito www.indicepa.gov.it.

Periodo transitorio per il divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

L'art. 6 co. 6 del DM 3.4.2013 n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Secondo l'interpretazione fornita dalla circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 4), si tratta di un periodo di transizione di tre mesi, decorrenti per i Ministeri e i soggetti assimilati dal 6.6.2014 (per tutti gli altri, dal 31.3.2015), durante i quali:

- le Pubbliche Amministrazioni possono accettare e pagare fatture emesse prima di tale data in forma cartacea;
- i fornitori non possono più emettere fattura in forma cartacea.

Fatture emesse in forma cartacea prima del 6.6.2014

Pertanto, ove, allo scadere del termine del 6.9.2014, una Pubblica Amministrazione coinvolta stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima del 6.6.2014, l'Amministrazione dovrà portare a termine il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento.

Fatture emesse in forma cartacea dopo il 6.6.2014

È, invece, da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere dei medesimi termini di decorrenza.

Caratteristiche della fattura elettronica

Le fatture elettroniche sono trasmesse in un file formato XML (*eXtensible Markup Language*) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Firma digitale

Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia.

Contenuto informativo della fattura

La fattura elettronica deve riportare ulteriori informazioni ad integrazione del contenuto di natura fiscale previsto dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72.

Codice identificativo dell'ufficio destinatario di fattura elettronica

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 55/2013, tra gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente riportati sulla fatturaPA, valorizzando il "CodiceDestinatario" presente nel relativo tracciato, figura il codice univoco assegnato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

A tal fine, l'art. 3 co. 1 del DM 3.4.2013 n. 55 impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche mediante l'inserimento dell'anagrafica nell'IPA, il quale provvede ad assegnare un codice univoco a ciascuno degli uffici e a renderlo pubblico tramite il proprio sito www.indicepa.gov.it.

Stante l'anticipo al 31.3.2015 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, nei confronti delle Amministrazioni centrali, con esclusione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, nonché delle Amministrazioni locali, il predetto termine di caricamento scade il 31.12.2014 (art. 6 co. 5 del DM 55/2013).

Codice Informativo di Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP)

L'art. 25 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66 ha ampliato il contenuto informativo della generalità delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione, includendo pertanto quelle il cui obbligo di trasmissione decorre dal prossimo 6.6.2014.

In particolare, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare:

- il Codice identificativo di Gara (CIG), ovvero il codice attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, fatta eccezione per i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136;
- il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi previsti dalla legge (art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3).

In mancanza dell'indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al relativo pagamento (art. 25 co. 2 del DL 66/2014).

Trasmissione delle fatture

La L. 244/2007, istitutiva dell'obbligo, prevede che le fatture siano veicolate tramite il Sistema di Interscambio, cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture.

All'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, il SDI provvede ad inoltrarla al competente ufficio dell'Amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.

In funzione dell'esito di tale inoltro, il SDI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura:

- una ricevuta di consegna, in caso di esito positivo,
- una notifica di mancata consegna, in caso di esito negativo.

Modalità tecniche di trasmissione delle fatture

La trasmissione della fattura al SDI e da questo all'Amministrazione destinataria avviene attraverso l'utilizzo di canali alternativi, tra i quali rientra il sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse (specifiche tecniche delle regole di cui all'Allegato B al DM 55/2013).

L'invio delle fatture può essere effettuato direttamente dal fornitore o tramite intermediari; analogamente, le P.A. destinatarie possono ricevere direttamente le fatture oppure avvalersi di intermediari.

Procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche

Il SDI attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di ricevute e notifiche, anch'esse predisposte secondo un formato XML.

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti (specifiche tecniche delle regole di cui all'Allegato B al DM 55/2013):

- il SDI, ricevuta correttamente la fattura, assegna un identificativo proprio ed effettua i controlli pre-deutici all'inoltro al soggetto destinatario;
- in caso di esito negativo dei controlli, il SDI invia una notifica di scarto al soggetto trasmittente;
- in caso di esito positivo dei controlli, il SDI trasmette la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente);
- nel caso di buon esito della trasmissione, il SDI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti (tempo medio di 48 ore, variabile a seconda del canale di trasmissione), il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna; resta a carico del SDI l'onere di contattare il

destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), inoltra al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una definitiva "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito";

- per ogni fattura elettronica recapitata al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente), il SDI permette all'Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente), più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
- se entro il suddetto termine di 15 giorni il SDI non riceve alcuna comunicazione, il SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione o terzo ricevente); tale notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che il SDI considera chiuso il processo relativo a quella fattura.

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

La circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1 (§ 5) fornisce alcune indicazioni relative ai casi in cui risulti impossibile reperire il codice ufficio.

Codice ufficio dell'Amministrazione non rinvenibile dall'IPA

Nel caso in cui il fornitore non abbia ricevuto la comunicazione del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da parte dell'Amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'Amministrazione in IPA, non sia in grado di individuare in modo univoco l'ufficio destinatario della fattura, la stessa potrà essere inviata all'ufficio "Centrale".

Le specifiche operative relative all'allegato D al DM 3.4.2013 n. 55 prevedono infatti che, per ciascuna Amministrazione presente in IPA, sia reso disponibile un ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA".

Amministrazione non censita in IPA

Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, abbia rilevato l'assenza in IPA dell'Amministrazione stessa, il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il "valore di default" indicato nelle specifiche operative delle regole tecniche di cui all'allegato B al DM 55/2013.

Il SDI, effettuate le relative verifiche, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti (circ. 1/2014, § 5):

- nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un ufficio di fatturazione elettronica, respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato;
- nel caso in cui siano individuati più uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa Amministrazione, respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale dell'Amministrazione individuata;
- in tutti gli altri casi, rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito".

Emissione della fattura

L'art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni "solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna" da parte del SDI.

Secondo la circ. 1/2014 (§ 3), questa previsione è coerente col disposto dell'art. 21 co. 1 del DPR 633/72 in base al quale "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Infatti, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente, il rilascio, da parte del SDI, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

Notifica di mancata consegna

Secondo la citata circ. 1/2014 (§ 3), anche la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SDI. Da tali elementi emerge, pertanto, che la fattura elettronica può considerarsi "emessa", ai sensi dell'art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di mancata consegna.

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

L'"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito", quale messaggio firmato elettronicamente contenente la fattura ricevuta dal SDI, secondo la circ. 1/2014 (§ 5), è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all'Amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.

In presenza di tale attestato, pertanto, la fattura in esso contenuta può considerarsi "emessa".

Una volta ricevuto tale messaggio, infatti, il fornitore potrà comunque direttamente trasmettere all'Amministrazione committente o mettere a disposizione di quest'ultima la fattura elettronica (ad esempio, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico).

La fattura elettronica contenuta nell'attestato può ritenersi ricevuta dall'Amministrazione committente che, pertanto, deve procedere al pagamento della fattura in questione.

Misure di supporto per le PMI

A norma dell'art. 4 del DM 55/2013, le PMI, abilitandosi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), potranno utilizzare i servizi informatici messi a disposizione gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it.

Obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. dal 31.3.2015

L'art. 25 del DL 24.4.2014 n. 66 dispone l'anticipazione del termine entro il quale diviene obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra fornitori e pubblica amministrazione (comprese le amministrazioni locali) e amplia il contenuto informativo delle fatture stesse.

Amministrazioni centrali

È anticipato al 31.3.2015 il termine a partire dal quale, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, diverse dai Ministeri, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le fatture devono essere emesse in formato elettronico; tale termine era precedentemente fissato al 6.6.2015 dall'art. 6 co. 3 del DM 3.4.2013 n. 55.

Rimane fermo al 6.6.2014 il termine di decorrenza dell'obbligo per la fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (art. 6 co. 2 del DM 55/2013).

Amministrazioni locali

Si prevede che sia altresì anticipato al 31.3.2015, sentita la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, il termine dal quale decorrono gli obblighi di fatturazione elettronica, con riferimento alle amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Unione di Comuni, ASL, CCIAA, ecc.).

Elementi identificativi della fattura

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse dal 6.6.2014 devono riportare:

- il Codice identificativo di gara (CIG), salvi i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 13.8.2010 n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3.

In mancanza dei suddetti codici, per espressa previsione normativa, le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche.

Automatico rilascio delle certificazioni dei crediti

I dati delle fatture elettroniche comprensivi delle informazioni di invio, ricezione e del codice CIG saranno acquisiti dalla piattaforma elettronica di cui all'art. 7 co. 1 del DL 35/2013 per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti verso le pubbliche amministrazioni in modalità automatica (art. 27 del DL 66/2014).

Cordiali saluti

Rag. Calabria Anna Maria